



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 6 del 18 marzo 2019

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DICIOTTO** del mese di **MARZO** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 13 marzo 2019.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Giovanni Albini (Sindaco)	X				
Gianfranco Scarpetta		X	Paolo Castellini	X	
Giacomo Villaretti	X		Stefano Del Pozzo		X
Fernanda Bertella	X		Bruno Bignotti		X
Fiorenzo Razzi	X		Michele Giambarda	X	
Marino Piacenza	X		Daniele Larcher		X
Silvano Raggi	X		Marcello Festa	X	

Presenti all'inizio della seduta: n° 9

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale signor Graziano Cappa.

<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Publicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal - 5 APR. 2019 per 15 giorni consecutivi. Addì - 5 APR. 2019</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p> 	<p>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 Addì - 5 APR. 2019</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p> 
<p>Copia conforme all'originale</p> <p><input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati <input type="checkbox"/> per estratto <input type="checkbox"/> senza allegati</p> <p>rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.</p> <p>Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco presenta sinteticamente la proposta di deliberazione, evidenziando come l'aliquota del tributo in esame resti confermata nella misura nulla già applicata nell'anno 2018, in coerenza con la politica di invarianza dei tributi comunali adottata dall'Amministrazione;

Con voti favorevoli nove, nessun voto contrario e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di deliberazione con oggetto **“Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.”**;

Successivamente, attesa l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con apposita votazione dalla quale risultano:

voti favorevoli nove, nessun voto contrario e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(Graziano Cappa)





COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE in seduta del 18 marzo 2019

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 49 in data 31 luglio 2014, esecutiva, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 4 in data 30 marzo 2017, anch'essa esecutiva;

PRESO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e che in particolare al comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:


a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che con il citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICORDATO che l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) sospendeva, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è*



sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 16 del 29.04.2016 e n. 6 del 30.03.2017 con le quali venivano confermate, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, le aliquote percentuali determinate per l'anno 2015 con propria deliberazione n. 30 del 29.07.2015, per le seguenti fattispecie di immobili soggetti alla TASI a seguito delle esclusioni introdotte dalla legge n. 208/2015 e sopra indicate:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

DATO ATTO che per quanto riguarda l'esercizio 2018 il Consiglio Comunale non ha deliberato in merito alle aliquote TASI, non sussistendo la possibilità di modifica delle medesime, né in riduzione essendo già stabilite per l'esercizio 2017 nello zero per cento, né in aumento stante il blocco di cui al sopra citato art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente;

RITENUTO peraltro opportuno confermare con specifico atto, per l'anno 2019, le aliquote TASI applicate per l'anno 2018;

PRESO ATTO che nello schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22.02.2019, non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per*

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

ATTESO che l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- a) in data 7 dicembre 2018 con il quale, con riferimento agli enti locali, è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
- b) in data 25 gennaio 2019 con il quale il termine sopra indicato è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione



telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;


VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 che ha previsto l'esclusione dal campo di applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo TASI, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - altri immobili: aliquota pari a zero;
- 4) di dare atto che le predette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 5) di dare inoltre atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificato dalla legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 6) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Addì 13 marzo 2019

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Per la regolarità tecnica: **favorevole**
Addì 13 marzo 2019



Il responsabile del Servizio
(Giovanni Albinì)

Parere di regolarità contabile: **favorevole**
Addì 13 marzo 2019



Il responsabile
del Servizio Economico Finanziario
(Giovanni Albinì)

